



Direzione provinciale Venezia
Direzione



ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

Consiglio di VENEZIA

PROTOCOLLO D'INTESA

PREMESSO CHE

- L'INPS dispone di un sistema informativo completamente automatizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi nel punto più fruibile dai propri utenti;
- L'INPS si avvale, nell'erogazione dei servizi alle aziende, agli assicurati e ai pensionati, di una serie di dati forniti anche dalle imprese, per il tramite, tra l'altro, dai soggetti riconosciuti e autorizzati dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, tra cui i Consulenti del Lavoro;
- I Consulenti del Lavoro hanno dimostrato negli anni una forte propensione all'uso degli strumenti telematici, quale metodologia di comunicazione celere, che riduce i margini di errore e i tempi;
- Entrambe le parti riconoscono la necessità di realizzare soluzioni idonee ad agevolare l'accesso dei soggetti riconosciuti e autorizzati dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ai servizi pubblici e alle informazioni di loro interesse in possesso delle PP.AA., temperata con l'interesse dell'Inps a favorire e rendere più fluida la relazione con gli iscritti e le relative Rappresentanze, per la gestione di problematiche del processo di riscossione della contribuzione obbligatoria;
- l'intento della collaborazione tra l'INPS e l'Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro è finalizzato a produrre un miglioramento nella qualità dei servizi offerti dall'Istituto e un più completo e proficuo servizio professionale agli utenti;

CONSIDERATO CHE

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e la direttiva CEE n.84/253 riconoscono ai professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo dinamico e sociale nell'adempimento degli obblighi dei contribuenti;
- l'evoluzione normativa, le nuove procedure informatiche e il nuovo ruolo di coordinamento e governo delle strutture territoriali da parte della Direzione regionale del Veneto richiedono una sempre più stretta e diretta collaborazione a livello regionale tra l'INPS e gli intermediari delegati dalle aziende e dai contribuenti in genere;
- appare opportuno rafforzare, in piena sinergia operativa, la costante e attenta vigilanza, tesa a debellare fenomeni di abusivismo professionale nei confronti di soggetti non legittimati dalla L. 12/79;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" – GDPR 2016 – 679;
- le circolari INPS e la vigente normativa interna dell'Istituto in materia di "soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale";

TRA

La Direzione provinciale INPS di VENEZIA

E

L' Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro della provincia di VENEZIA

SI CONVIENE

ART.1

INPS e i Consulenti del Lavoro

Le Parti, riconoscendo il reciproco ruolo istituzionale e professionale, si impegnano a istituire una reciproca collaborazione che favorisca il costante presidio delle istanze e delle esigenze che maturano nel rispettivo ambito territoriale di riferimento e la creazione di sinergie tese al raggiungimento di elevati standard di qualità nell'erogazione dei rispettivi servizi.

ART.2

Canali di comunicazione

I canali di comunicazione sono telematici e presenti sul portale www.inps.it:

1. Comunicazione bidirezionale, accessibile tramite le credenziali rilasciate dall'Inps ai professionisti, che consente all'Amministrazione di dialogare con gli intermediari attraverso un unico canale informatico privilegiato, con conseguenti risparmi di tempo e risorse e con la certezza di assicurare un servizio qualitativamente adeguato, finalizzato anche alla storicizzazione e la tracciabilità delle comunicazioni.

Il predetto canale riguarda il Cassetto Previdenziale del Contribuente suddiviso nelle seguenti sezioni: Agricoli Autonomi, Aziende Agricole, Artigiani, Aziende, Commercianti, Pubblici e Lavoratori Domestici. Sono inoltre disponibili il Cassetto previdenziale per Committenti della Gestione Separata e il Cassetto previdenziale per Liberi Professionisti della Gestione Separata.

Lo strumento ed il suo utilizzo comporta un notevole risparmio di tempo nella comunicazione con l'Istituto, eliminando il rischio che le richieste non possano essere trattate per mancanza degli elementi necessari all'identificazione dell'Azienda e della relativa problematica;

2. Gestione consulenza, quale strumento per la trattazione dei casi più complessi o di questioni nuove e irrisolte, in modo da consentire una preventiva istruttoria degli stessi, così che



il successivo contatto con l'utente avvenga sulla scorta di elementi già consolidati, a vantaggio della completezza e tempestività della risposta.

Lo strumento è accessibile da "Cassetto previdenziale del contribuente" per tutte le aziende già in possesso di matricola DM, di CIDA per aziende agricole con dipendenti, di progressivo azienda per gli autonomi agricoli, di matricola di iscrizione per gli artigiani e i commercianti, di codice fiscale per gli Enti Pubblici con l'aggiunta di 5 zeri, di numero di rapporto di lavoro per i Datori di lavoro domestico.

Per problematiche di particolare complessità, relative alla Gestione Separata, è possibile l'accensione di un appuntamento direttamente in sede tramite la gestione consulenza.

3. Sito internet www.inps.it, per la ricerca di circolari e messaggi Inps ed il prelievo di modulistica.

Le Parti riconoscono il ruolo centrale e strategico del canale telematico, che ha trovato pieno riconoscimento legislativo, divenendo esclusivo ed obbligatorio per l'avvio, l'istruttoria e la definizione dei procedimenti di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici istituzionali a disposizione degli iscritti dell'Ordine rappresenta l'ordinaria modalità di interlocuzione tra INPS e i Consulenti del Lavoro.

ART.3

Impegni della Direzione Provinciale INPS

La Direzione Provinciale INPS di Venezia si impegna:

1. a monitorare e verificare il rispetto della prescritta tempistica nella trattazione delle pratiche da parte delle strutture territoriali di propria competenza
2. A fornire una costante informativa su problematiche ricorrenti di carattere generale, per ciò che attiene ai processi sperimentali organizzativi dell'Istituto che possano, direttamente o indirettamente, influire sulla quotidiana operatività degli Iscritti all'Ordine;
3. In considerazione dell'importanza di assicurare il pieno rispetto delle normative e della legalità, al fine di scongiurare il fenomeno dell'abusivismo professionale, l'Inps si impegna - secondo gli accordi nazionali vigenti - a verificare le credenziali dei soggetti abilitati ed a sospendere o revocare prontamente le credenziali medesime ai Consulenti del Lavoro sospesi o radiati, e, pertanto, non titolati ad averne possesso.
4. Il rispetto degli impegni contenuti nell'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo, avente ad oggetto il nuovo "Sistema dei canali di presentazione delle istanze di Servizio, Comunicazione e Confronto diretto";

ART.4

Impegni dell'Ordine

Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia si impegna a promuovere il presente protocollo d'intesa e il rispetto degli impegni contenuti nell'Allegato 1, parte integrante dello stesso, avente ad oggetto il nuovo "Sistema dei canali di presentazione delle istanze di servizio, comunicazione e confronto diretto" ed a vigilare affinché i Consulenti del Lavoro si relazionino con l'Istituto nel rispetto di quanto convenuto e in particolare:



1. Ad utilizzare i canali telematici di comunicazione con l'Istituto indicati nel precedente art.2, ad esclusione delle richieste di approfondimento di questioni di carattere normativo (quesiti di ordine generale), che saranno esaminate in puntuali momenti di condivisione (Tavolo Tecnico, seminari, momenti di formazione ecc.).
2. Ad inserire i propri dati (e-mail, PEC, telefono e fax) nel Cassetto Previdenziale per tutte le gestioni in esso comprese (aziende DM, Enti pubblici, artigiani, commercianti, aziende agricole, autonomi agricoli, datori di lavoro domestico) e nel Cassetto Gestione Separata, con delega diretta al Consulente del Lavoro autorizzato dal soggetto contribuente fino a revoca;
3. A fare opera di sensibilizzazione dei propri iscritti, affinché sia prestata la massima attenzione all'esattezza, formale e sostanziale, dei dati UniEmens e POSAGRI in fase di trasmissione all'Inps, avuto riguardo soprattutto a che i codici fiscali relativi ai lavoratori siano esclusivamente quelli validati dall'Agenzia delle Entrate, elemento imprescindibile ai fini del corretto aggiornamento del conto assicurativo individuale e che siano correttamente presenti gli eventuali codici di sgravio;
4. Ad informare sull'obbligo di compilare la delega all'intermediario utilizzando l'applicativo di gestione deleghe, resa disponibile sul sito INTERNET dell'istituto, nella sezione "servizi per le aziende e i consulenti". La delega, stampata e sottoscritta dal delegante, dovrà essere custodita presso lo studio del Consulente del Lavoro unitamente alla fotocopia di un documento di identità del delegante per essere esibita a richiesta dell'Istituto;
5. A non richiedere informazioni che risultino accessibili attraverso la consultazione degli archivi che l'Istituto mette a disposizione;
6. A fornire riscontro alle richieste che pervengono dall'Inps tramite i previsti canali telematici di comunicazione entro i medesimi termini indicati nell'Allegato 1, per le diverse materie, ovvero entro il diverso termine previsto dalle circolari o messaggi relativi allo specifico oggetto trattato.

ART.5

Lotta all'abusivismo professionale

1. Le Parti danno atto che costituisce interesse dell'istituto e degli utenti lo svolgimento della professione a mezzo dei soggetti legittimati, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi ogni utile informazione, anche in occasione dei Tavoli Tecnici di cui all'art. 6, nonché ad evidenziare e contrastare le attività, svolte anche tramite mezzi telematici, di procacciatori e soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12. In particolare, l'Istituto segnalerà prontamente i casi di possibile esercizio abusivo della professione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'Ordine.

ART.6

Tavolo Tecnico INPS/ Consulenti del Lavoro

1. Considerato quanto previsto negli articoli precedenti e ritenuta la necessità di una verifica costante del rispetto del presente accordo, si prevede la costituzione di un Tavolo tecnico tra la Direzione provinciale INPS e i Consulenti del Lavoro, che si riunisce, in linea di massima, con cadenza semestrale, ferma restando la possibilità di ulteriori incontri, qualora una delle Parti ne ravvisi la necessità.
2. Il Tavolo tecnico provvede:



- alla verifica dell'applicazione del presente accordo;
- ad esaminare problematiche, di comune interesse, che richiedono un approfondimento congiunto volto alla semplificazione dei procedimenti e all'individuazione di possibili soluzioni condivise;
- a valutare la necessità di provvedere all'organizzazione di iniziative formative/seminariali congiunte, su tematiche di comune interesse.

Le parti concordano, inoltre, la segnalazione reciproca di comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito nei citati incontri e nei tavoli tecnici, impegnandosi ad operare con immediatezza per rimuoverli.

ART.7

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato mezzo scambio di note, salva richiesta di revisione di una o entrambe le parti.

Il presente protocollo, inoltre, potrà essere integrato o modificato, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o tecnologico, ovvero in occasione dell'adozione di un apposito Accordo che intervenga a livello degli Organi nazionale o regionale.

ART.8

Tutela Privacy

I sottoscrittori del presente protocollo d'intesa assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i – GDPR 2016 – 679, attuando, in particolare, le necessarie iniziative a tutela per garantire la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi da INPS.

ART. 9

Pubblicità

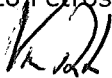
Le Parti effettueranno un'adeguata pubblicizzazione del servizio attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

Venezia, 23 Settembre 2025

Direzione provinciale INPS di Venezia

Il Direttore

Vincenzo Petrosino



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia

Il Presidente

Luca Scalabrini

